

**Attualità** **“Decreto del fare e del disfare”**: Legge n. 98 del 9.8.2013,  
di conversione del D.L. n. 69 del 19.6.2013

**Nuove considerazioni sulla gestione dei materiali da scavo in applicazione degli art. 41 e 41bis**

di Michela Mascis (\*)

Nel numero 3/2013 di questa rivista erano state pubblicate le prime considerazioni sulla gestione dei materiali da scavo in applicazione del Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo di cui al D.M. 161/12.

Quell'articolo terminava affermando: *“Il Regolamento non contempla la specifica disciplina della gestione dei materiali da scavo derivanti da piccoli cantieri che producono meno di sei mila metri cubi di materiali da scavo: per essi bisogna ancora aspettare la specifica disciplina statale prevista dall'art. 266, comma 7 del D.Lgs. 152/06”*.

Ebbene, non solo tale casistica è stata presto disciplinata con la Legge n. 98 del 9.8.2013, di conversione del D.L. n. 69 del 19.6.2013, entrata in vigore il 20/08/2013 (S.O. alla G.U. n.194 del 20/8/2013), ma gli articoli 41 e 41bis hanno apportato importanti modifiche in relazione alla gestione complessiva delle terre e rocce da scavo.

L'art. 41 circoscrive il campo di applicazione del D.M. 161/2012 agli interventi che per tipologia progettuale sono assoggettati alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) <sup>(1)</sup> o all'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) <sup>(2)</sup> (Titoli III e III bis, della Parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.).

L'art. 41bis (commi da 1 a 5) regola gli altri interventi relativi alla gestione delle terre e rocce da scavo (quelli non assoggettati a VIA o AIA), indipendentemente dai volumi di materiale da scavo prodotti.

Fin da subito si avverte la necessità di alcune interpretazioni legislative da parte del Ministero competente quale, ad esempio quella che possa chiarire se i cantieri sotto ai 6.000 mc., cioè i così detti piccoli cantieri, possano utilizzare il regime semplificato introdotto dall'art. 41bis anche se realizzati in impianti assoggettati alle procedure di VIA o AIA.

D'altra parte invece, appare già chiaro che l'art. 41bis sia applicabile anche per cantieri superiori ai 6.000 mc, cioè non vi è un limite di soglia superiore, ma il criterio di esclusione dall'applicazione del 41bis consiste nell'assoggettabilità a VIA od AIA dell'opera da cui derivano i materiali da scavo.

Per quest'ultime casistiche permangono le disposizioni contenute nel D.M. 161/12 *“Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo”*.

Va assolutamente precisato che entrambe le disposizioni citate prevedono i requisiti e le condizioni da soddisfare affinché i materiali da scavo siano classificati come sottoprodotti: in mancanza di tali requisiti e/o nel mancato rispetto delle prescritte condizioni, detti materiali rimangono nella loro natura di RIFIUTI e come tali disciplinati dalla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

I requisiti da soddisfare affinché i materiali da scavo possano rientrare nei regimi derogatori previsti sia nel D.M 161/1, che nell'art. 41bis, sono:

- la provenienza (il materiale da scavo deve derivare da attività di cui costituisce parte integrante ed il cui scopo non sia la produzione di tale materiale);
- la destinazione (siano previsti utilizzi sul suolo, per reinterri – riempimenti – rimodellazioni – rilevati e recuperi o ripristini ambientali, ma anche in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava);
- il loro diretto utilizzo ed il possesso dei requisiti di qualità ambientale (con riferimento alle concentrazioni soglia di contaminazione riportate nella tabella 1

<sup>(1)</sup> La procedura per la valutazione dei progetti pubblici e privati che possono avere un impatto ambientale importante disciplinata dalla direttiva 85/337/Cee.

<sup>(2)</sup> Autorizzazione integrata Ambientale: è un' autorizzazione pubblica che disciplina l'attività degli impianti industriali che presentano un elevato potenziale di inquinamento e contempla in un unico atto amministrativo il permesso alle emissioni, agli scarichi, ogni altra autorizzazione settoriale pertinente e viene rilasciata solo previo rispetto di precise condizioni ambientali.

allegato 5 al titolo V Parte IV del D.Lgs. 152/06, in funzione del sito di destinazione);

- oltre a non determinare rischi per la salute e per l'ambiente.

La differenza sostanziale fra le due norme sta nella procedura prevista per la gestione dei materiali lo scavo: quelli disciplinati dal D.M. 161 sono sottoposti a procedura autorizzativa, quelli rientranti nell'art. 41bis ad una procedura "dichiarativa".

Per i materiali da scavo rientranti nel campo di applicazione del D.M. 161/12 deve essere presentato, preventivamente alla realizzazione dello scavo, il piano di utilizzo del materiale da scavo che rappresenta il documento che prova la sussistenza delle condizioni affinché il materiale passi da rifiuto a sottoprodotto: i contenuti del piano di utilizzo sono dettati nell'allegato 5 del D.M. in parola e sono stati già illustrati nel precedente articolo apparso sul n. 3/13.

Per i materiali da scavo rientranti nel campo di applicazione dell'art. 41bis è prevista solo la presentazione di una dichiarazione all'ARPA locale, attestante la sussistenza delle condizioni dettate dal citato articolo.

Ormai in tutti i siti delle diverse ARPA sono pubblicati i moduli da redigere a tale scopo, intitolati "*Dichiarazione di riutilizzo terre e rocce da scavo*", ma anche altri modelli di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà possono essere utilizzati dal proponente/produttore purché contengano quanto previsto dall'art. 41 bis in merito alle informazioni minime da rendere.

Essendo una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (e non una domanda a poter svolgere un'attività), non è prevista una tempistica per l'eventuale richiesta di integrazioni da parte dell'Agenzia (ARPA), tale richiesta sarà comunque possibile nel caso in cui si rilevino d'ufficio irregolarità od omissioni non costituenti falsità. In tutti gli altri casi dubbi sulla veridicità di quanto affermato, lo strumento che l'organo di controllo può e deve utilizzare per ottenere riscontro sarà l'effettuazione del controllo sull'intervento.

La dichiarazione deve riportare che i materiali di scavo possiedono le caratteristiche del sottoprodotto di cui all'art. 184 bis, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., quindi tutte le quattro condizioni previste per il sottoprodotto devono essere soddisfatte al momento della presentazione della dichiarazione:

a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;

b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;

c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

Relativamente ad eventuali dichiarazioni di riutilizzo di materiali, ove si indichino superamenti di valori di soglia di contaminazione dovuti a valori di fondo naturali, spetta esclusivamente al proponente/produttore produrre la documentazione necessaria atta a dimostrare tale affermazione, diversamente dalla procedura con D.M. 161/12 che prevedeva fosse ARPA a confermare questo aspetto prima di poter procedere, previa presentazione di specifica richiesta all'Agenzia da parte del proponente/produttore.

A conclusione dei lavori di scavo e riutilizzo, come previsto dal comma 3, dell'art. 41bis, il produttore dovrà confermare alle autorità competenti, ARPA e Comune, il completo utilizzo dei materiali da scavo secondo le previsioni comunicate.

Per ultimo giova precisare che le disposizioni contenute nell'art. 41bis non derogano di certo dai controlli e nemmeno li limitano alla sola verifica documentale, ma saranno sempre possibili ispezioni e campionamenti sia casuali, cioè scelti a campione fra le diverse dichiarazioni ricevute dall'organo di controllo, ma soprattutto nei casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità della dichiarazione sostitutiva.

Va sottolineato che l'iter procedurale previsto dall'art. 41bis pur semplificando ed alleggerendo la procedura amministrativa per l'utilizzo dei materiali da scavo in deroga alla disciplina dei rifiuti, non esime il produttore dalla responsabilità di procedere correttamente verificando l'idoneità di tali materiali in base alle disposizioni tecniche normative. Anzi, dovrà preoccuparsi di non fornire false dichiarazioni, poiché tutta la procedura si incentra e nasce su un'autodichiarazione e si ricorda che in regime di autodichiarazione le informazioni fornite alla Pubblica Amministrazione, in termini sanzionatori sono soggette alle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, qualora sia accertata la falsità della dichiarazione prodotta, che si aggiungono alla parte sanzionatoria prevista dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per i rifiuti non correttamente gestiti, vi è l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria secondo quanto disposto dall'art. 331 c.p.p.).

(\* *Tecnico della Prevenzione Esperto-Responsabile Unità Operativa Supporto Indagini Giudiziarie, ARPA Emilia Romagna Sezione provinciale di Ferrara*)